



BANDO DI ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.A - PdA 2017-2023 del FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po"

BISOGNO: Aumentare il valore delle produzioni locali

Obiettivo 1: Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivo specifico 2.A: Promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura per favorire la crescita di produttività

Azione 2.A: Tecniche innovative per la gestione della produzione in maricoltura e sviluppo dei sistemi di gestione del seme in ambito lagunare

1. MISURA

1.1 Descrizione tecnica della Misura

PdA "GAC di Chioggia e Delta del Po"	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014
Bisogno del PdA	Aumentare il valore delle produzioni locali
Obiettivo	1- Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Obiettivo specifico	2.A: Promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura per favorire la crescita di produttività
Azione	2.A: Tecniche innovative per la gestione della produzione in maricoltura e sviluppo dei sistemi di gestione del seme in ambito lagunare
Finalità	Limitare l'utilizzo delle materie plastiche in maricoltura, migliorare le fasi di preingrasso per il seme di vongola verace
Beneficiari	Organizzazione di Produttori, Consorzi, Cooperative, Imprese di pesca e acquacoltura
Area territoriale di attuazione	Intero ambito del FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po"

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

L'innovazione nel settore acquacoltura è incentrata su iniziative volte a creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tale Misura si divide in due aree tematiche distinte:

- una localizzata in ambito lagunare ed incentrata allo sviluppo della fase di preingrasso per la specie *Tapes philippinarum* cruciale per il mantenimento della produttività interna agli allevamenti
- una localizzata in ambito costiero marino e volta alla riduzione dell'utilizzo di materiale plastico negli impianti di maricoltura

L'obiettivo degli interventi previsti dalla presente Misura riprende i concetti dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014, ed è in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, è, quindi, quello di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura al fine di favorire un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitare l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibile.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Organizzazioni di Produttori, Consorzi, Cooperative ed Imprese di pesca e acquacoltura
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
L'intervento è svolto in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.
Gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro presentano una valutazione preventiva dell'operazione.

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- investimenti produttivi e tecnologici nel settore dell'acquacoltura;
- sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico e/o organizzativo nelle imprese acquicole, che migliorino e completino la gestione della filiera produttiva e riducano l'impatto sull'ambiente;
- sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico e/o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, implementino tecniche di preingrasso del seme di *Tapes philippinarum*;
- valutazioni riguardo la fattibilità tecnica e/o economica di prodotti o processi innovativi;
- investimenti destinati a migliorare la qualità e/o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura e a migliorare l'impatto ambientale.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad **Euro 140.000,00=** di cui:

- Euro 70.000,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 49.000,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 21.000,00= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti destinati alla innovazione in maricoltura e alla realizzazione di sistemi di preingrasso, il limite massimo della spesa ammissibile è fissato ad Euro 93.300,00= e non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 20.000,00=. Il contributo concedibile è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 75% della spesa ammessa a contributo.

La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori da parte del "GAC di Chioggia e Delta del Po" e delle verifiche poste in essere della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione medesima.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 01 gennaio 2019. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo PEC. In particolare deve essere presentata: una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria prevista con quella proposta in sede di variante (eventualmente anche nel computo metrico estimativo); eventuali elaborati grafici oggetto di variazione.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018, disponibile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati (compresi i pagamenti) entro **12 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali: costi di personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi, attrezzature, impianti realizzati nel luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, studi fattibilità;
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, ecc.).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie delle condizioni ambientali e di gestione e produttività dei sistemi di produzione attraverso l'adozione di sistemi di produzione e/o di innovazioni tecnologiche;
- investimenti in attrezzature e tecnologie e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- spese per lo sviluppo, l'introduzione e la realizzazione di prodotti e/o tecnologie nuovi o sostanzialmente migliorati;
- spese per lo sviluppo, l'introduzione e la realizzazione di sistemi di gestione e organizzativi o produttivi nuovi o migliorati;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso. Ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di Gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli account;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente. Ogni pagamento deve essere effettuato entro i termini concessi per la realizzazione del progetto.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;

- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture eccetto quelle che non siano inerenti il progetto per il raggiungimento delle finalità dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013 (e s.m.i.), non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa Nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

In generale, il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" e l'O.I. Regione del Veneto effettueranno nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali il FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" e l'O.I. Regione del Veneto provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" e all'O.I. Regione del Veneto per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare al GAC di Chioggia e Delta del Po e all'O.I. Regione del Veneto, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A –GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A –GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- 1) la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell'Allegato A. Va tenuto presente che:
 - a. la relazione tecnica deve riportare:
 - obiettivi dell'intervento;
 - ricadute attese dell'innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell'impresa;
 - ubicazione;
 - programma dell'intervento, con particolare evidenza dell'ambito tematico, del tipo di attività svolte e della loro realizzazione tecnica nonché dei bisogni ai quali esse rispondono;
 - preventivo del costo globale dei lavori;
 - fonti di finanziamento del progetto;
 - modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
 - breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
 - b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
- 2) se il richiedente è una **società** o un **ente**, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell'Allegato A;
- 3) copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- 4) la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B) dell'Allegato A. In particolare:
 - a. gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale, una relazione indipendente sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto e, ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50.000,00= Euro, uno studio di fattibilità comprendente una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi;
 - b. gli imprenditori che già operano nel settore devono presentare un business plan redatto da un professionista qualora l'investimento superi di oltre tre volte il fatturato medio dell'impresa rilevabile dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate;
- 5) in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell'Allegato A, con le seguenti precisazioni:
 - a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
 - b. la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, necessaria nel caso che l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, va sempre presentata qualora l'intervento rientri nelle aree Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata dall'autorità competente;
 - c. una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che elenchi tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari (acquisiti o da acquisire) per l'esecuzione dell'iniziativa prevista dal progetto;

- 6) in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera G) dell'Allegato A:
- 7) in caso di interventi su impianti già esistenti, ricadenti all'interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale;
- 8) in caso di realizzazione di interventi su aree demaniali, titoli di concessione all'occupazione del suolo o spazio acqueo ovvero dichiarazione di altri titoli che attestino la disponibilità per almeno 7 anni dell'area interessata al progetto;
- 9) al solo fine dell'attribuzione dei punteggi relativi al criterio di selezione R1, di cui al paragrafo 7 del presente bando, va presentata la seguente documentazione, ove ricorrano i presupposti:
 - a. documentazione relativa alle certificazioni di prodotto o di processo.

Ai sensi dell'art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio posti ad una distanza superiori ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi l'Organismo di attuazione della Misura terrà in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

In particolare, saranno esclusi gli investimenti relativi agli allevamenti ittici dalle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. Salvo diverso motivato avviso della Commissione VIA, il divieto è riferibile solo alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura, nonché ad interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Per la identificazione delle ZVN si fa riferimento alla documentazione pubblicata nel sito della Regione del Veneto all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>

La Misura si applica all'intero territorio regionale di attuazione del PdA del FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po".

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				

T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic = 0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic>1	0,5	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media > 40 C=1 Età/età media <= 40	1	
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C= 0 NO C = 1 SI	0,5	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C= 0 NO C = 1 SI	0,5	
R3	Iniziativa presentata da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di innovazione all'interno della stessa impresa	C= 0 NO C = 1 SI	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti	C=0 N=1 C=1 N>1	1	
O2	L'operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole che riducono l'impatto sull'ambiente	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O3	L'operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese facilitano l'applicazione di nuovi metodi per attività di preingrasso Tapes philippinarum	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	C=0 NO C=1 SI	1	
O5	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	1	
O6	L'intervento prevede un contributo massimo (come indicato al par. 1.6)	C=0 NO C=1 SI	1	
O7	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

MISURA	CODICE INDICATORE	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA
2.A: Tecniche innovative per la gestione della produzione in maricoltura e sviluppo dei sistemi di gestione del seme in ambito lagunare	2.1	Variazione del volume della produzione	Tonnellate
	2.2	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro
	2.3	Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro
	2.8	Posti di lavoro creati	Numero
	2.9	Posti di lavoro mantenuti (ETP)	Numero

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.